

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 867 DEL 23/09/2025**

OGGETTO

ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO NORD:
AVVIO PROCEDURA CONCORRENZIALE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con provvedimento n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Daniela De Angelis, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- l'art. 14, comma 1, del D. LGS n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”, dispone che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, sono tenuti:
 - ✓ alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
 - ✓ al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - ✓ all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- la legge n. 41, del 23 marzo 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento le nuove fattispecie di reato di omicidio stradale e di reato di lesioni personali stradali, rispettivamente disciplinate dagli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, incrementando le pene per i reati di omicidio colposo;
- tale reato ricorre in tutti i casi di incidenti stradali con esiti mortali che si consumano sulle strade, come definite dall'articolo 2, comma 1, del Codice della Strada, anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale, relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli, in relazione agli obblighi di cui all'art. 104 del Codice predetto;
- è pertanto dovere primario dell'Ente proprietario delle strade garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari, tenuto conto che sussiste la responsabilità in relazione agli eventi lesivi occorsi nei tratti stradali gestiti, anche nei casi in cui l'evento medesimo trovi origine nella cattiva od omessa manutenzione delle strade stesse;
- al fine di garantire conseguentemente adeguate condizioni di sicurezza della circolazione sulle strade provinciali, si rende necessario programmare l'esecuzione dei seguenti interventi:
 - ✓ ripristino pavimentazioni stradali, con eventuale fresatura del piano viabile, rifacimento cassonetti di fondazione, ricostruzione degli strati in conglomerato bituminoso (anche mediante rigenerazione a freddo) e posa in opera di manti di usura (con anche l'utilizzo di emulsioni bituminose modificate);

- ✓ risanamento completo del corpo stradale;
 - ✓ consolidamento di rilevato stradale;
 - ✓ tombamento di fossati stradali;
 - ✓ installazione di barriere stradali (sostituzione e/o nuova installazione);
 - ✓ sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti (ponti e cavalcavia);
 - ✓ ripristino e posa di segnaletica orizzontale (nuovo impianto e ripasso) e segnaletica verticale;
 - ✓ abbattimento, potatura alberature presenti nelle pertinenze stradali e sfalcio erba delle stesse;
 - ✓ ripristino cordoli, pulizia fossati stradali ecc.;
 - ✓ fornitura di materiali vari per manutenzione stradale;
 - ✓ servizio di pronto intervento a seguito di situazioni emergenziali causate da eventi meteorologici sfavorevoli o altre circostanze imprevedibili;
- lo strumento negoziale dell'accordo quadro prevede l'esecuzione di lavori, servizi e forniture che sono singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro successione;
 - per l'affidamento degli interventi sopra descritti, in prevalenza di lavori, nonché servizi e forniture da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il periodo dell'appalto quindi non esattamente preventivabili, in quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche, dalle condizioni geologiche e geotecniche dei piani di appoggio del corpo stradale, dei manufatti e delle relative pertinenze, dai flussi di traffico, tutte caratteristiche non note a priori, risulta conveniente l'applicazione della formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice;
 - la formula dell'accordo quadro si ritiene possa garantire un più celere svolgimento delle attività suddette, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali ai fini di una più rapida realizzazione degli interventi manutentivi;
 - le quantità delle prestazioni da eseguire dipendono dalle necessità, priorità ed emergenze che scaturiranno nell'arco di tempo previsto contrattualmente, inoltre trattandosi di un accordo quadro, l'importo contrattuale non costituisce valore vincolante in quanto l'appalto termina o con la scadenza temporale dello stesso (4 anni) oppure, prima della scadenza temporale, per l'esaurimento dell'importo contrattuale;

Atteso che:

- con Decreto n. 94 del 23 settembre 2025 il presidente della Provincia di Reggio Emilia ha preso atto degli elaborati di Accordo Quadro predisposti dal personale del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria della Provincia di Reggio Emilia – reparto nord, di seguito elencati:
 1. Relazione generale
 2. Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa
 3. Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica
 4. Elenco prezzi e analisi prezzi
 5. Planimetria strade provinciali – reparto nord
 6. Schemi tipologici interventi 1
 7. Schemi tipologici interventi 2

8. Schemi tipologici interventi 3

9. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento;

- il quadro economico dell'Accordo Quadro è così articolato:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO NORD ACCORDO QUADRO 2025-2028		
QUADRO ECONOMICO		
		IMPORTO €
a)	LAVORI (di cui per costo presunto della mano d'opera € 2.545.500,00)	19,000,000.00
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1,000,000.00
	TOTALE NETTO CON ONERI	20,000,000.00
c)	I.V.A. LAVORI	4,400,000.00
d)	CONTRIBUTO ANAC	880.00
e)	FONDO (Art. 45 Dlgs 36/2023)	400,000.00
f)	IMPREVISTI (IVA inclusa)	1,000,000.00
g)	SPESE TECNICHE, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa)	1,000,000.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6,800,880.00
	TOTALE COMPLESSIVO	26,800,880.00

- i prezzi sono di norma "a misura", salvo quote "a corpo" per compensare, in via forfettaria, alcune voci espressamente indicate nell'elenco prezzi;
- la categoria prevalente dei lavori è:

DESCRIZIONE	Cat.	IMPORTO IN EURO
Opere stradali	OG3	€ 16,500,000.00

- ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria sono:

DESCRIZIONE	Cat.	IMPORTO IN EURO
Segnaletica stradale non luminosa	OS10	€ 3,500,000.00

- trattandosi di accordo quadro, al solo scopo indicativo e non vincolante per la Provincia, le somme per i lavori a misura in appalto saranno così ripartite:

TIPOLOGIA INTERVENTI	IMPORTO
Ripristino pavimentazioni stradali	13,000,000.00
Tombamento di fossati stradali	800,000.00
Installazione barriere di sicurezza	1,000,000.00
Ripristino giunti di dilatazione	500,000.00
Interventi vari stradali e forniture	300,000.00
Servizio di pronto intervento	400,000.00
Segnaletica verticale	500,000.00
Segnaletica orizzontale	3,000,000.00
Abbattimento e potatura alberature, sfalcio erba nelle pertinenze stradali	500,000.00
IMPORTO COMPLESSIVO	20,000,000.00

- il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è l'Arch. Daniela De Angelis, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, come da lettera prot. 27274/80/2023;

Ritenuto pertanto di procedere con Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ex art. 59 del Codice, da aggiudicare con procedura aperta ex art. 71 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

Considerato che:

l'impegno di spesa verrà effettuato con singoli affidamenti degli interventi che si renderanno necessari, nell'ambito dell'accordo quadro in argomento, per la durata massima di 4 anni e comunque fino alla concorrenza massima di € 20.000.000,00 netti;

nell'ambito del suddetto Accordo Quadro verranno eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade del Rep. Nord finanziati come segue:

- Decreto ministeriale 26 aprile 2022 reg. n. 101 - "Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" come modificato dal DL 95/2025 convertito nella legge 8 agosto 2025 n. 118, che richiama un decreto del MIT in corso di emanazione;
- Decreto ministeriale 9 maggio 2022 n. 141 - "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane" del MIT;
- risorse proprie della Provincia di Reggio Emilia, (provenienti da trasferimenti

regionali, alienazioni o da avanzo di amministrazione) che verranno resi disponibili durante la validità dell'Accordo Quadro;

la copertura finanziaria verrà attestata di volta in volta sugli atti di approvazione dei progetti esecutivi relativi ai singoli affidamenti;

il Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa, è allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

la Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è la dott.ssa Donatella Oliva, funzionario operante presso il Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) verrà acquisito attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) come previsto dalla Delibera ANAC n. 582/2023;

sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte dei partecipanti alla procedura aperta, previsto dagli artt. 94 e ss. del Codice;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 - ✓ il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire l'esecuzione dei lavori sopra citati;
 - ✓ le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei lavori, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
 - ✓ il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale;

ogni singolo affidamento riguardante l'Accordo Quadro verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

il contributo di gara da versare ad Anac è pari a euro 880,00 ai sensi della deliberazione n. 598 del 30/12/2024;

il predetto onere va imputato alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 2031, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008, con esigibilità anno 2025;

Dato atto che i CCNL da considerare per l'appalto in oggetto sono:

F012 INDUSTRIE EDILI E AFFINI
F015 ARTIGIANO
F018 CONFAPI ANIEM;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di prendere atto del decreto del Presidente 94 del 23 settembre riguardante l'Accordo Quadro in argomento, da concludere con un solo operatore economico;

di approvare i seguenti elaborati da porre a base di gara per l'esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, reparto nord, della durata di quattro anni ovvero fino all'esaurimento dell'importo disponibile dei finanziamenti, dando atto che il Capitolato speciale d'Appalto – parte amministrativa, è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mentre gli altri documenti sono conservati agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio:

- Relazione generale
- Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa
- Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica
- Elenco prezzi e analisi prezzi
- Planimetria strade provinciali – reparto nord
- Schemi tipologici interventi 1
- Schemi tipologici interventi 2
- Schemi tipologici interventi 3
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento;

di approvare il Quadro economico come segue, tenuto conto che il corrispettivo massimo affidabile di lavori, servizi e forniture ammonta ad un importo netto di lavori di € 20.000.000,00, a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per € 6.800.880,00, per un totale complessivo di € 26.800.880,00;

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO NORD ACCORDO QUADRO 2025-2028		
QUADRO ECONOMICO		
		IMPORTO €
a)	LAVORI (di cui per costo presunto della mano d'opera € 2.545.500,00)	19,000,000.00
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1,000,000.00
	TOTALE NETTO CON ONERI	20,000,000.00
c)	I.V.A. LAVORI	4,400,000.00
d)	CONTRIBUTO ANAC	880.00
e)	FONDO (Art. 45 Dlgs 36/2023)	400,000.00
f)	IMPREVISTI (IVA inclusa)	1,000,000.00

g)	SPESE TECNICHE, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa)	1,000,000.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6,800,880.00
	TOTALE COMPLESSIVO	26,800,880.00

di procedere all'affidamento dell'Accordo Quadro predisposto ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, mediante piattaforma SATER con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice stesso;

di impegnare la somma di € 880,00, quale contributo da versare a favore di ANAC per la gara in parola, che trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 2031, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008, con esigibilità anno 2025;

di dare atto che:

gli interventi cui sarà dato corso nell'ambito dell'Accordo Quadro vengono finanziati come segue:

- Decreto ministeriale 26 aprile 2022 reg. n. 101 – “Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria” come modificato dal DL 95/2025 convertito nella legge 8 agosto 2025 n. 118, che richiama un decreto del MIT in corso di emanazione;

- Decreto ministeriale 9 maggio 2022 n. 141 – “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane” del MIT

- risorse proprie della Provincia di Reggio Emilia, (provenienti da trasferimenti regionali, alienazioni o da avanzo di amministrazione) che verranno resi disponibili durante la validità dell'Accordo Quadro; la copertura finanziaria verrà attestata di volta in volta sugli atti di approvazione dei progetti esecutivi relativi ai singoli affidamenti;

con lettera prot. 27274/80/2023 è stato nominato, quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Arch. Daniela De Angelis, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è la dott.ssa Donatella Oliva, funzionario operante presso il Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) verrà acquisito attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) come previsto dalla Delibera ANAC n.

582/2023;

sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte dei partecipanti alla procedura aperta, previsto dagli artt. 94 e ss. del Codice;

la copertura finanziaria verrà attestata di volta in volta sugli atti di approvazione dei progetti esecutivi relativi ai singoli affidamenti;

ogni singolo affidamento riguardante l'Accordo Quadro verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

in ordine alla disciplina dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, si rimanda a quanto in narrativa indicato;

gli interventi rientrano nella previsione del Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 45, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in corso di redazione tenuto conto che:

- ✓ in occasione dei singoli affidamenti, nell'ambito dell'accordo quadro in parola, si provvederà ad approvare l'elenco dei dipendenti che si occuperanno delle relative attività e che parteciperanno alla ripartizione dell'incentivo stesso;
- ✓ l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione.

Allegati:

- Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa

Reggio Emilia, lì 23/09/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE STRADE NORD

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – REPARTO NORD – ACCORDO QUADRO 2025-2028

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (parte amministrativa)

Il Responsabile Unico
del Progetto
Arch. Daniela De Angelis

Il Progettista:
Geom. Giuseppe Dallari

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
Ing. Valerio Bussei

I Collaboratori:
Geom. Fabrizio Vezzosi
Arch. Jr. Elena Terenziani

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
All. n°	2	Data Progetto Settembre 2025	N° P.E.G.		Nome File	

CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Durata e Ammontare dell'accordo quadro.....	5
Art. 3 – Termini per l'esecuzione dei lavori/servizi	8
Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore.....	8
Art. 5 – Disposizioni Specifiche	11
Art. 6 – Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.	11
Art. 7 – Direzione dei lavori	12
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia disicurezza per la progettazione	12
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia disicurezza per l'esecuzione dei lavori.....	12
Art. 10 - Riservatezza del contratto.....	13
CAPO 2 – GARA D'APPALTO	13
Art. 11 – Metodo di gara.....	13
Art. 12 – Difesa ambientale	23
Art. 13 – Trattamento dei dati personali	24
Art. 14 – Addendum al Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia	24
Art. 15 – Protocollo d'intesa contro il lavoro nero.....	26
Art. 16 – Badge di cantiere.....	27
Art. 17 – Norme di gara	28
Art. 18 – Aggiudicazione dei lavori.....	28
Art. 19 – Documenti da presentare per la stipula del contratto	28
Art. 20 – Stipulazione del contratto	32
Art. 21 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contrattod'appalto	32
Art. 22 – Documenti estranei al rapporto negoziale	32
Art. 23 – Anticipazione del prezzo	33
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI.....	33
Art. 24 - Contratti collettivi.....	33
ART. 25 – Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori.....	33
Art. 26 – Impianto del cantiere e programma dei lavori.....	35
Art. 27 – Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardataconsegna dei lavori	35
Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	35
Art. 29 – Subappalto e avvalimento.....	36
Art. 30 – Penali e premio di accelerazione	37
Art. 31 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	40
CAPO 4 – SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI	46
Art. 32 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.....	46

Art. 33 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione	47
CAPO 5 – CONTABILITA' DEI LAVORI	49
Art. 35 – Accertamento e registrazione dei lavori	49
Art. 36 – Contabilità dei lavori.....	49
Art. 37 – Pagamenti	49
Art. 38 - Conto finale e pagamento a saldo	50
Art. 39 - Eccezioni dell'appaltatore	50
CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	51
Art. 40 – Norme di sicurezza generali	51
Art. 41 – Sicurezza sul luogo di lavoro	51
Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	51
Art. 43 – Piano operativo di sicurezza	52
Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	53
Art. 45 – Personale dell'appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sull'amanodopera, manodopera in caso di subappalto.....	53
Art. 46 – Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore	54
Art. 47 – Durata giornaliera dei lavori	54
CAPO 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.....	55
Art. 48 – Ultimazione dei lavori	55
Art. 49 – Presa in consegna dei lavori ultimati	55
Art. 50 – Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata	56
Art. 51 – Collaudo e regolare esecuzione	56
Art. 52 – Ulteriori provvedimenti amministrativi	56
Art. 53 – Svincolo della cauzione	57
Capo 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	58
Art. 54 - Danni alle opere	58
Art. 55 - Cause di forza maggiore.....	58
Art. 56 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto	58
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.....	58
Art. 57 - Forma e contenuto delle riserve.....	59
Art. 58 - Controversie	60
Art. 59 - Risoluzione del contratto e recesso	60
Art. 60 - Disposizioni finali e rinvio	60

CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto gli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO NORD - ACCORDO QUADRO 2025-2028, riguardanti le strade elencate nel corrispondente allegato tecnico per complessivi circa 429 km, consistenti nell'esecuzione di tutte le opere e nella fornitura di tutti i materiali, mezzi d'opera e personale occorrenti per gli interventi di messa in sicurezza delle strade e relative pertinenze, comprese prestazioni aggiuntive quali, la manutenzione del verde e il servizio di pronto intervento, come riportato a titolo indicativo e non esaustivo nel seguente elenco:

- 1. ripristino pavimentazioni stradali, con eventuale fresatura del piano viabile, rifacimento cassonetti di fondazione, ricostruzione degli strati in conglomerato bituminoso (anche mediante rigenerazione a freddo) e posa in opera di manti di usura (con anche l'utilizzo di emulsioni bituminose modificate);**
- 2. risanamento completo del corpo stradale;**
- 3. consolidamento di rilevato stradale;**
- 4. tombamento di fossati stradali;**
- 5. installazione di barriere stradali (sostituzione e/o nuova installazione);**
- 6. sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti (ponti e cavalcavia);**
- 7. ripristino e posa di segnaletica orizzontale (nuovo impianto e ripasso) e segnaletica verticale;**
- 8. abbattimento, potatura alberature presenti nelle pertinenze stradali e sfalcio erba delle stesse;**
- 9. ripristino cordoli, risagomatura fossati stradali ecc.;**
- 10. fornitura di materiali vari per manutenzione stradale;**
- 11. servizio di pronto intervento a seguito di situazioni emergenziali causate da eventi meteorologici sfavorevoli o altre circostanze imprevedibili;**

L'impresa deve mettere a disposizione una piattaforma software per la gestione dell'appalto nel suo complesso. Lo strumento informatico dovrà consentire la gestione di tutte le funzioni previste nel capitolato tecnico all'art. 1.2.

Trattandosi in prevalenza di lavori, oltre a servizi e forniture da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il periodo dell'appalto quindi non esattamente preventivabili, in quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche, dalle condizioni geologiche e geotecniche dei piani di appoggio del corpo stradale, dei manufatti e delle relative pertinenze, dai flussi di traffico, tutte caratteristiche non note a priori, si applica la formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del

D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, mediante procedura aperta come definito dall'art. 71 del Codice.

E' prevista la stipulazione del contratto a misura, e l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati.

Viene quindi pattuita una prestazione con riferimento ad un ammontare complessivo di fondi disponibili da spendere con riferimento ad un elenco prezzi posto a base di gara, sulla base di ordinativi effettuati secondo necessità. Viene pertanto individuato un elenco prezzi unitari da applicare a tipologie di lavori individuati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La ditta aggiudicataria tuttavia non vanta alcun diritto in merito all'ammontare dei lavori da eseguire nel periodo di validità del contratto.

Le prestazioni oggetto di appalto, consistenti in esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza e l'integrità della rete viaria provinciale riguardano: strade, manufatti, ponti, viadotti, gallerie, aree verdi, segnaletica, barriere e sistemi di protezione passiva, compreso il pronto intervento. Le lavorazioni **saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste, nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.**

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione.

Nell'ambito del presente Accordo Quadro verranno eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade del Rep. Nord finanziati con Decreti ministeriali:

- **Decreto 9 maggio 2022 n. 141** - "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane" Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

- **Decreto 26 aprile 2022 reg. n. 101** - "Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

La tempistica per ottenere i finanziamenti di cui al predetto decreto e a quelli in fase di emanazione è definita dal DL 30 giugno 2025, n. 95 convertito nella legge 8 agosto 2025 n. 118.

Art. 2 – Durata e Ammontare dell'accordo quadro

- 1) L'Accordo Quadro sarà in vigore fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, e comunque per la durata massima di quattro anni, ex art. 59, comma 1 del Codice; l'inizio dello stesso è previsto dalla data dell'affidamento del servizio e per una durata temporale di quattro anni. L'amministrazione si riserva la facoltà

di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice; in tal caso l'operatore economico aggiudicatario deve dare pronto avvio all'intervento, pena l'applicazione di penali disciplinate dall'art 30 .

- 2) Il corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente ad € 20.000.000,00 a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per € 6.800.880,00 per un totale complessivo di 26.800.880,00 e risulta articolato secondo il seguente quadro economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI (di cui per costo presunto della mano d'opera € 2.545.500)	19.000.000,00
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.000.000,00
	TOTALE NETTO	20.000.000,00
c)	I.V.A. LAVORI	4.400.000,00
d)	FONDO (Art. 45 Dlgs 36/2023)	400.000,00
e)	CONTRIBUTO ANAC	880,00
f)	IMPREVISTI	1.000.000,00
g)	SPESE TECNICHE, PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI E IMPREVISTI (iva inclusa)	1.000.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.800.880,00
	TOTALE COMPLESSIVO	26.800.880,00

Orientativamente ed al solo scopo indicativo e non vincolante per l'Amministrazione, le lavorazioni riguardanti il presente Accordo Quadro sono le seguenti stimate indicativamente come segue:

TIPOLOGIA INTERVENTI	IMPORTO
Ripristino pavimentazioni stradali	13.000.000,00
Tombamento di fossati stradali	800.000,00
Installazione Barriere di sicurezza	1.000.000,00

Ripristino giunti di dilatazione	500.000,00
Interventi vari stradali e forniture	300.000,00
Servizio di pronto intervento	400.000,00
Segnaletica verticale	500.000,00
Segnaletica orizzontale	3.000.000,00
Abbattimento e potatura alberature, sfalcio erba nelle pertinenze stradali	500.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	20.000.000,00

All'impresa aggiudicataria verrà riconosciuta la quota spettante dall'applicazione delle quantità effettivamente realizzate ai prezzi unitari ribassati dell'offerta in sede di aggiudicazione, oltre alla quota della sicurezza.

I prezzi sono pertanto di norma "a misura", salvo quote "a corpo" per compensare in via forfetaria alcune voci espressamente indicate nell'elenco prezzi.

Per la redazione del progetto a base di gara si fa riferimento all'Elenco prezzi della Provincia di Reggio Emilia, per tutti i prezzi non presenti in suddetto elenco si farà riferimento all'elenco prezzi della Regione Emilia Romagna o in mancanza al prezzario Anas.

Categorie delle opere:

Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE	Cat.	IMPORTO IN EURO
Opere stradali	OG3	€ 16.500.000,00

Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria:

DESCRIZIONE	Cat.	IMPORTO IN EURO
Segnaletica stradale non luminosa	OS10	€ 3.500.000,00

Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 12.73% per un importo complessivo di € 2.545.500,00

I costi della manodopera, inclusi nell'importo a base d'asta, di regola non sono soggetti a ribasso, fermo restando che l'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo applicato deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Al presente appalto le imprese partecipanti, a tutela dei propri dipendenti devono applicare uno dei seguenti contratti del settore edile, fra loro equivalenti come disposto dall'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al decreto correttivo, sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative, che offrono tra di loro le stesse tutele:

F012 INDUSTRIA e COOPERAZIONE

F015 ARTIGIANO

F018 CONFAPI ANIEM

L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutela di quelle sopra indicate, ai sensi del predetto Allegato I.01.

I contratti predetti o altri con le stesse tutele devono essere altresì applicati in caso di sub appalto.

Di seguito si riportano le lavorazioni sensibili ai sensi dell'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 che interessano il presente appalto:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i - quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Termini per l'esecuzione dei lavori/servizi

1. Per ogni affidamento di lavori e/o servizi i termini di inizio e fine saranno stabiliti con invio di specifica lettera di affidamento per i lavori e/o di ordinativo per i servizi.
Per ogni affidamento e/o ordinativo l'appaltatore è tenuto comunque a fornire specifico crono - programma che sarà approvato dalla Provincia.
2. Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si terrà conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
3. L'appaltatore si obbliga per ogni affidamento e/o ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore

Costituiscono parte integrante del presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti documenti, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa espresso rinvio:

- elaborato grafico di inquadramento della rete viaria oggetto di intervento;
- specifiche tecniche e relazione tecnica di progetto;
- l’elenco dei prezzi unitari;
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di coordinamento

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e della documentazione di gara e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
- f) dei criteri ambientali minimi di cui al DM 5 agosto 2024, secondo le indicazioni di cui allo specifico documento facente parte degli elaborati progettuali.

L’operatore economico, al momento della presentazione dell’offerta, deve aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L’operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all’art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1,5 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 30 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Si fa presente che a decorrere dal 1°Ottobre 2024, l'impresa e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili - ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture e di coloro che siano in possesso di una qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III - dispongono (ovvero hanno provveduto ad inoltrare la relativa istanza) di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19, del D.L. 2/03/2024, N. 19 ("Decreto PNRR 4"), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma precedente e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 5 – Disposizioni Specifiche

Per garantire, comunque, la tempestività degli interventi è necessario che ogni offerente partecipante alla gara alleggi alla documentazione amministrativa quanto segue:

**Mod. c): attestazione, da parte del concorrente, che dimostri di essere proprietario di un centro operativo, da adibire all'attività del SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, indicandone l'esatta ubicazione (allegare copia del certificato catastale dell'immobile);
oppure dichiarazione di esserne in disponibilità, allegando, oltre alla copia del certificato catastale dell'immobile, anche l'attestazione di messa a disposizione del bene da parte del proprietario, unitamente a copia della carta di identità del proprietario medesimo.**

Tale centro operativo, al fine di consentire le modalità d'intervento descritte nel Capitolato tecnico al quale si rimanda per i dettagli, dovrà avere le caratteristiche ivi indicate ed essere ubicato all'interno del territorio per cui si intende presentare l'offerta, e prossimo al baricentro del Reparto Nord, identificato nella sede del Centro Operativo in località Sesso in Comune di Reggio Emilia, dotato di almeno una linea telefonica fissa, collegamento internet con servizio mail e PEC.

In particolare il suddetto centro operativo dovrà possedere le infrastrutture minime atte a garantire l'espletamento del servizio di pronto intervento descritto all'Art. 23 del Capitolato Tecnico, e dovrà essere dotato di adeguati locali per il ricovero di due automezzi (dotati della segnaletica relativa a cantiere in movimento provvisti di lampeggianti, adibiti a trasporto di persone - almeno n° 3 - e materiali, per una portata complessiva di tonn. 3,5), di segnaletica stradale e di materiali vari, per ottemperare alle chiamate di pronto intervento.

**Mod. d): attestazione di essere proprietario di un impianto "funzionante" per la produzione del conglomerato bituminoso, indicandone l'esatta ubicazione (allegare copia della documentazione dalla quale si evince la proprietà dell'impianto);
oppure dichiarazione di esserne in disponibilità, allegando, oltre alla copia della documentazione dalla quale si evince la proprietà dell'impianto, attestazione di messa a disposizione del bene da parte del titolare di un impianto.**

Per far sì che il materiale arrivi sul cantiere di impiego alla giusta temperatura e mantenga la sua omogenea composizione, elementi fondamentali per il buon esito dei lavori, **l'impianto per la produzione del conglomerato bituminoso dovrà essere ubicato entro un raggio di 45 km. dal baricentro del Reparto Nord, identificato nella sede del Centro operativo in località Sesso in comune di Reggio Emilia.** La distanza massima dell'impianto dal baricentro dei lavori è stata calcolata tenendo conto della velocità media a cui viaggiano gli automezzi adibiti al trasporto, alle condizioni medie del traffico, e dei fenomeni di ossidazione e raffreddamento della miscela bituminosa durante il trasporto. Si rimanda al capitolato tecnico per gli aspetti di dettaglio.

Art. 6 – Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.

Il Responsabile Unico del Progetto è incaricato dalla Stazione Appaltante ai fini

della progettazione, della esecuzione e del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Il Responsabile Unico del Progetto è individuato ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 al Codice e le sue funzioni sono indicate nelle disposizioni predette.

Al RUP spetta inoltre la verifica di congruità dell'offerta con il supporto dei commissari di gara.

Art. 7 – Direzione dei lavori

I compiti e le funzioni del direttore dei lavori e delle figure che collaborano con esso sono definiti dagli artt. 1 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice.

Il direttore dei lavori, individuato dalla stazione appaltante, riceve dallo stesso le disposizioni di servizio mediante le quali impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto e dal cronoprogramma e stabilisce, sull'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, secondo le disposizioni ricevute dallo stesso a seguito di controlli in corso d'opera.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto e alla tempistica fissata dal cronoprogramma. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/08.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 D.Lgs.81/08 e del capo II del D.P.R. 222/03;
- la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo,

dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 10 - Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

CAPO 2 – GARA D'APPALTO

Art. 11 – Metodo di gara

L'Accordo Quadro verrà aggiudicato con procedura aperta ex art. 71 del Codice dei Contratti con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, come segue:

Elemento	Punteggio massimo	Ambito
-----------------	------------------------------	---------------

A - Proposta di organizzazione generale e delle modalità d'intervento	75	Offerta tecnica
B - Prezzo	25	Offerta economica
TOTALE	100	

Punteggio complessivo assegnato P(i) (punti max 100), è valutato con un metodo multicriterio, applicato secondo la seguente formula:

$$P(i) = A(i) + B(i)$$

dove:

P(i)= punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

A(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per la **Proposta di organizzazione generale e delle modalità d'intervento**, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto A) seguente.

B(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il **prezzo B** dell'appalto, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto B) seguente.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato.

Si precisa quanto segue:

- l'offerta economica relativa all'elemento prezzo è da intendersi al ribasso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine alla somma dei parametri relativi all'offerta tecnica, il punteggio di 45 su 75, prima della riparametrazione.

A) Proposta di organizzazione generale e delle modalità d'intervento A(i) - punti max 75

Prendendo in esame la documentazione presentata, la commissione valuterà secondo i sub-criteri sotto elencati, il valore tecnico dell'offerta, attribuendo a ciascuna specifica valutazione uno specifico punteggio.

	Descrizione criterio		Sotto criteri	Punteggi
A	Assetto organizzativo e modalità d'intervento (max 35 punti)	a.1	Verrà assegnato un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di forniture ecc) attraverso il possesso della registrazione	2

			sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE)n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO14001	
		a.2	<p>Attrezzature, impianti e macchinari dedicati alla esecuzione delle opere, attinenti alle lavorazioni previste nell'ambito del presente Accordo Quadro.</p> <p>L'Operatore Economico dovrà in sede di offerta dichiarare di possedere o di avere in disponibilità la dotazione minima di attrezzatura prevista dal capitolato tecnico art. 1, indicando per ciascun mezzo numero, tipologia e caratteristiche, da indicare utilizzando i moduli allegati alla domanda di offerta (Mod A.a.2).</p> <p>a.2.1 Dei veicoli indicati verrà assegnato un punteggio premiante fino a 10 punti in base all'età media del parco veicoli riferito all'ultimo decennio</p> <p>a.2.2. Dei veicoli indicati verrà assegnato un punteggio premiante fino a 2 punti in base alla presenza, sui veicoli indicati, di motore termico Fase 5 (Stage V).</p>	12
		a.3	<p>Verrà assegnato un punteggio premiante per il possesso di ulteriore attrezzatura rispetto alla dotazione minima indicata nel capitolato tecnico. L'assegnazione del punteggio avverrà secondo la seguente articolazione:</p> <p>2 punti per ogni fresatrice autolivellante aggiuntiva rispetto al numero minimo previsto, fino ad un massimo di 4 punti</p> <p>1 punto per ogni bobcat con fresa aggiuntivo rispetto al numero minimo previsto, fino ad un massimo di 2 punti</p> <p>Le caratteristiche delle attrezzature tecniche e mezzi d'opera offerti dovranno essere indicate nel modulo Mod A.a.3 allegato alla domanda di offerta.</p>	6

		a.4	Numero strutture operative, intese come costituite ciascuna da una unità immobiliare dotata di edificio a destinazione industriale e piazzale per la manovra e la sosta di veicoli, nonché per il deposito di materiali, da utilizzare anche in via non esclusiva per le attività richieste dal presente appalto. Le strutture operative aggiuntive rispetto a quella richiesta dovranno possedere caratteristiche conformi a quelle previste dal Capitolato Tecnico. Saranno valutate la e le strutture operative dislocate in comuni diversi, con esclusione di quella ubicata nel comune del centro operativo primario. Verranno assegnati 5 punti per ogni centro operativo messo a disposizione, oltre quello richiesto dal Capitolato Tecnico, fino ad un massimo di 3 strutture . Qualora le suddette strutture siano collocate nello stesso comune, come sopra descritto, non verranno valutate.	15
	Proposte migliorative finalizzate a incrementare la durabilità delle opere e la sostenibilità ambientale (max 30 punti)	a.5	<p>Proposte migliorative per la durabilità delle opere e la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento agli interventi prioritari di ripristino, adeguamento e/o rifacimento dei conglomerati bituminosi, del corpo stradale, nonché dei rilevati stradali. Verranno valutate positivamente proposte di impiego di materiali provenienti da processi di recupero e trasformazione di rifiuti, di conglomerati bituminosi definiti "tiepidi" sulla vabilità extra urbana. Per ciascun prodotto offerto, dovranno essere fornite le specifiche di prestazione, nonché l'onere di eseguire le prove di laboratorio (1prova/1000Ton), a spesa dell'operatore, presso laboratorio scelto dalla Stazione Appaltante, per l'accertamento della conformità dei prodotti impiegati alle prestazioni dichiarate, <u>indicando la tipologia di prova necessaria</u>.</p> <p>a.5.1 Verrà assegnato un punteggio premiante per la disponibilità ad eseguire tappeto confezionato a tiepido (WMA) con temperatura di posa non superiore a 140C°, in ambito extra-urbano, al prezzo di tappeto normale.</p>	25

			<p>Si assegnerà 1 punto ogni 2.000 Tonn di tappeto confezionato a tiepido (WMA) fino ad un massimo di 10 punti (20.000 Tonn), da eseguire nei tratti di strada extra urbana individuati dalla Stazione appaltante e secondo gli spessori indicati dalla stessa. L'operatore dovrà assumersi anche l'onere di provvedere ad eseguire le analisi necessarie ad appurare le caratteristiche del materiale (1 prova/1.000Tonn)</p> <p>a.5.2 Verrà assegnato un punteggio premiante per la disponibilità ad eseguire conglomerato bituminoso antisdrucchiolo SMA con bitume modificato HARD, al prezzo del tappeto normale.</p> <p>Si assegnerà 1 punto ogni 1.000 Tonn di conglomerato bituminoso antisdrucchiolo SMA con bitume modificato HARD, fino ad un massimo di 15 punti (15.000 Tonn), da eseguire, al prezzo del tappeto normale, nei tratti e secondo gli spessori indicati dalla Stazione appaltante oltre l'onere di provvedere ad eseguire le analisi necessarie ad appurare le caratteristiche del materiale (1 prova/1.000Tonn).</p>	
		a.6	<p>E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede l'impiego di autocarri dotati di cassoni coibentati per il mantenimento della temperatura durante il trasporto del conglomerato bituminoso a caldo dal sito di produzione al cantiere di stesa.</p> <p>L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la seguente articolazione:</p> <p>verranno attribuiti 1 punto per ogni autocarro con cassone coibentato di cui venga dichiarata la disponibilità in sede di offerta, fino ad un massimo di 5 punti.</p>	5

	Gestione traffico in esecuzione del contratto (max 8 punti)	a.7	<p>L'operatore può ottenere un punteggio premiante in relazione alla qualità e completezza del piano di gestione della viabilità durante l'esecuzione dei lavori, con particolare attenzione alla riduzione dei disagi per i cittadini.</p> <p>E' prevista l'assegnazione fino a 8 punti nel caso in sede di gara l'operatore economico dichiari la disponibilità, per almeno il 20% dell'importo a base di gara, a richiesta della stazione appaltante, di eseguire le lavorazioni più impattanti (esempio sulla viabilità a maggior flusso veicolare), in fascia notturna o comunque in orari a ridotta circolazione, senza richiedere la maggiorazione per la manodopera prevista dal capitolato tecnico. In tale caso l'operatore dovrà indicare in sede di gara come imposterebbe il lavoro e le turnazioni del personale preposto alle lavorazioni da eseguire in orario notturno.</p>	8
	Incrementi assunzionali nel rispetto delle pari opportunità (max 2 punti)	a.8	<p>E' prevista l'assegnazione di 2 punti all'offerta dell'Operatore Economico che si impegna a destinare una quota pari ad almeno il 50% delle assunzioni (quota maggiore rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice o suoi allegati) necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesso o strumentali, alle persone di cui all'art. 1, comma 5, lett.c) dell'allegato II.3 del Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Il conseguimento dei due punti si ha solo allorchè venga assunta almeno una figura appartenente ad una delle predette categorie.</p>	2
	PUNTEGGIO MASSIMO			75

Si specifica che, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio i sottocriteri verranno valutati sui seguenti elementi:

Sottocriterio a.1: punteggio attribuito per capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo attraverso il possesso della registrazione a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE)n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO14001 – punteggio massimo 2:

verrà valutato il livello qualitativo dell'assetto organizzativo proposto per la gestione dell'appalto, con riferimento alla capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di forniture ecc) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE)n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO14001

Il concorrente dovrà allegare all'Offerta tecnica l'attestato della/e certificazione/i posseduta/e, tra quelle sopra indicate, in corso di validità.

Sottocriterio a.2: punteggio attribuito per la valutazione dell'assetto organizzativo inerente le attrezzature specificamente dedicate alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell'ambito dell'Accordo Quadro - punteggio massimo 12:

verrà valutato il livello qualitativo dell'assetto organizzativo inerente le attrezzature specificamente dedicate alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell'ambito dell'Accordo Quadro: delle attrezzature dovrà essere indicato se le stesse saranno dedicate in via esclusiva o concorrente (in questo caso dovrà essere indicata la quantità oraria mensile).

L'indicazione delle attrezzature specificamente dedicate all'appalto dovrà essere riportata nel **modello A.a.2**, presente tra i documenti di gara, che verrà tenuto come riferimento per il giudizio.

L'attribuzione del punteggio verrà assegnato nel seguente modo:

- fino a 10 punti in base alla valutazione dell'età media del parco veicoli in riferimento all'ultimo decennio
- fino a 2 punti per la valutazione della percentuale di mezzi dotati di motori termici di ultima generazione - Fase 5 (Stage V);

Sottocriterio a.3: punteggio attribuito per la verifica della messa a disposizione dell'appalto di mezzi aggiuntivi rispetto alla dotazione minima indicata nel Capitolato tecnico - punteggio massimo 6:

Verrà valutato la messa a disposizione dell'appalto di mezzi aggiuntivi rispetto alla dotazione minima fissata nel capitolato tecnico.

L'indicazione delle attrezzature aggiuntive specificamente dedicate all'appalto dovrà essere riportata nel **modello A.a.3**, presente tra i documenti di gara, che verrà tenuto come riferimento per il giudizio.

L'attribuzione del punteggio verrà assegnato nel seguente modo:

- **2 punti** per ogni fresatrice autolivellante aggiuntiva rispetto al numero minimo

previsto, fino ad un massimo di 4 punti

- **1 punto** per ogni bobcat con fresa aggiuntivo rispetto al numero minimo previsto, fino ad un massimo di 2 punti.

Sottocriterio a.4: numero delle strutture operative specificamente dedicate all'appalto ulteriori a quelle minime richieste e indicate nel Capitolato Tecnico -punteggio massimo 15:

il punteggio verrà assegnato in base al numero delle strutture operative specificamente dedicate all'appalto ulteriori a quelle minime richieste e indicate nel Capitolato Tecnico, purché non dislocate nello stesso comune tra di loro e nei confronti del comune del centro operativo primario, e finalizzate ad una presenza logistica più diffusa sul territorio del Reparto Nord per garantire maggiore efficienza e rapidità d'intervento.

Le strutture operative aggiuntive dovranno possedere caratteristiche conformi a quelle previste per la dotazione minima richiesta nello stesso Capitolato Tecnico. Verranno assegnati 5 punti per ogni centro operativo aggiuntivo fino ad un max di 3 strutture per un totale massimo di 15.

l'indicazione delle strutture operative specificamente dedicate all'appalto, dovrà essere riportata nel **modello A.a.4**, presente tra i documenti di gara, che verrà tenuto come riferimento per attribuire il punteggio.

Inoltre per ogni centro operativo aggiuntivo riportato nella scheda sopra citata ne andrà indicata la disponibilità, analogamente a quanto previsto per la dotazione minima, allegando quanto segue:

- il **Mod. B**, presente tra i documenti di gara, debitamente compilato, da inserire nellabusta b – busta tecnica

- copia del certificato catastale dell'Immobile;

- In caso di sola disponibilità dell'immobile, oltre alla copia del certificato catastale, allegare attestazione di messa a disposizione del bene da parte del proprietario, unitamente a copia della carta di identità del proprietario medesimo, il quale dovrà firmare lo stesso modello per accettazione.

La mancanza della sopra citata documentazione comporterà l'impossibilità di attribuire il punteggio relativo al sottocriterio.

Qualora il mod B comprovante la disponibilità degli altri centri operativi verrà inserito nella busta A – documentazione amministrativa – il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara; infatti non si può desumere dalla busta amministrativa elementi valutativi specifici propri della busta B o della busta C.

Sottocriterio a.5: punteggio attribuito per la valutazione delle proposte migliorative finalizzate a migliorare la durabilità delle opere e la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento agli interventi di ripristino dei conglomerati bituminosi, del corpo stradale e della segnaletica orizzontale (punteggio massimo 25):

Verranno valutate positivamente proposte di impiego di conglomerati bituminosi definiti "tiepidi" sulla vabilità extra urbana e di conglomerato bituminoso antisdrucchiolo SMA con bitume modificato HARD. Per ciascun prodotto offerto, dovranno essere fornite le specifiche di prestazione.

L'offerente dovrà esplicitare la disponibilità ad assumere l'onere di eseguire le

prove di laboratorio, presso laboratorio scelto dalla Stazione Appaltante, per l'accertamento della conformità dei prodotti impiegati alle prestazioni dichiarate, indicando la tipologia di prova necessaria.

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la seguente articolazione:

- **1 punto ogni 2.000 Tonn** di tappeto confezionato a tiepido (WMA) fino ad un massimo di **10 punti (20.000 Tonn)**, da eseguire, al prezzo del tappeto normale, nei tratti e secondo gli spessori indicati dalla Stazione appaltante oltre l'onere di provvedere ad eseguire le analisi necessarie ad appurare le caratteristiche del materiale (1 prova/1.000Tonn).

- **1 punto ogni 1.000 Tonn** di conglomerato bituminoso antisdrucchiolo SMA con bitume modificato HARD, fino ad un massimo di **15 punti (15.000 Tonn)**, da eseguire, al prezzo del tappeto normale, nei tratti e secondo gli spessori indicati dalla Stazione appaltante oltre l'onere di provvedere ad eseguire le analisi necessarie ad appurare le caratteristiche del materiale (1 prova/1.000Tonn).

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una **relazione** denominata **“Proposte migliorative finalizzate a migliorare la durabilità delle opere e la sostenibilità ambientale – A.5”**, della lunghezza massima di 4 facciate dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5.

Sottocriterio a.6: punteggio attribuito per l'utilizzo di autocarri dotati di cassoni coibentati per il trasporto del conglomerato bituminoso a caldo - punteggio massimo 5:

Verrà attribuito un punteggio premiante per l'impiego di autocarri dotati di cassoni coibentati per il mantenimento della temperatura durante il trasporto del conglomerato bituminoso a caldo dal sito di produzione al cantiere di stesa.

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la seguente articolazione:

verrà attribuito **1 punto** per ogni autocarro con cassone coibentato di cui venga dichiarata la disponibilità in sede di gara, fino ad un massimo di 5 punti.

Per tali mezzi andrà indicata la disponibilità, specificando modello e targa all'interno del **modello A.a.6**, presente tra i documenti di gara, che verrà tenuto come riferimento per il giudizio.

A corredo dell'offerta andrà presentata relazione tecnica in cui illustrare le caratteristiche dei cassoni che si intende utilizzare e i tempi di trasporto massimi consentiti per assicurare il mantenimento delle temperature adeguate di posa del conglomerato bituminoso; l'illustrazione dovrà essere contenuta in una **relazione** denominata **“Proposta di utilizzo di camion con cassone coibentato – A.6”**, della lunghezza massima di 4 facciate dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5.

Sottocriterio a.7: punteggio attribuito per la disponibilità ad eseguire i lavori lungo le strade a maggiore traffico durante l'orario notturno:

verrà valutata la disponibilità ad eseguire le lavorazioni previste sulle strade a

maggior traffico, durante le ore notturne, a richiesta della DL, alle stesse condizioni economiche delle lavorazioni in orario diurno. Tale disponibilità verrà premiata con l'attribuzione di **8 punti**. L'offerente dovrà predisporre **relazione** denominata **“Gestione traffico in esecuzione del contratto – A.7”**, della lunghezza massima di 4 facciate dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5, in cui descrivere come organizzerebbe il lavoro e le turnazioni del personale preposto alle lavorazioni da eseguire in orario notturno.

Sottocriterio a.8: punteggio attribuito per la disponibilità ad assumere una quota pari ad almeno il 50% delle assunzioni (quota maggiore rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice e suoi allegati) necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, alle persone di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) dell'allegato II.3 del Codice dei contratti pubblici.
Verranno assegnati 2 punti.

Per i sottocriteri di natura qualitativa (a.2 e a.7), ogni commissario, a sua discrezione, attribuirà a ciascun sottocriterio un coefficiente variabile tra 0 e 1, come sotto indicato:

1	= Ottimo
0,90	= Più che buono
0,80	= Buono
0,70	= Discreto
0,60	= Sufficiente
0,50	= Quasi sufficiente
0,40	= Insufficiente
0,30	= Gravemente insufficiente
0,20	= Negativo
0,10	= Quasi del tutto assente
0	= Assente

Verrà quindi fatta la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario e il risultato ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al sottocriterio in esame, secondo la formula sotto riportata, che prevede anche la riparametrazione del sottocriterio, qualora nessun concorrente ottenga il punteggio massimo per lo stesso:

$$X(i) \text{ riparam} = p * \text{subcrit}(i) / \text{subcrit}(\max)$$

dove:

$X(i)$ riparam: punteggio attribuito a ciascun concorrente per i sottocriteri a.2.1, a.2.2 e a.7;

p : punteggio massimo stabilito per i sottocriteri a.2.1, a.2.2 e a.7;

$\text{subcrit}(i)$: coefficiente unico attribuito a ciascun concorrente per i sottocriteri a.2.1, a.2.2 e a.7 da parte della commissione giudicatrice;

$\text{subcrit}(\max)$: coefficiente unico massimo fra quelli attribuiti ai sottocriteri a.2.1, a.2.2 e a.7, da parte della commissione giudicatrice.

Nell'attribuire i punteggi saranno utilizzati 2 decimali, l'ultimo dei quali arrotondato

per difetto o per eccesso all'unità inferiore o superiore.

Per i sottocriteri di natura quantitativa, il punteggio sarà assegnato, in valore assoluto, sulla base del numero di elementi dichiarati dal concorrente rispetto a quelli richiesti dal sottocriterio in esame, entro comunque il punteggio massimo previsto.

Per i sottocriteri di natura tabellare, il punteggio sarà assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente per l'Offerta tecnica, per un massimo di 75 punti, sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio ottenuto, con le modalità sopra descritte, per ciascun sottocriterio di valutazione.

Prezzo B(i) (punti max 25)

Il punteggio relativo al "**Prezzo**" sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$C(i) = 25 * [R(i)/R(\max)]^\alpha$$

dove:

R(i) è il ribasso indicato nell'i-esima offerta;

R(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante);
alfa= coefficiente pari a 0,5.

Quindi al ribasso massimo saranno attribuiti punti 25; alle altre offerte economiche, saranno attribuiti i punteggi in modo proporzionale, secondo la formula sopra riportata.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai **quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti purché siano ammesse almeno tre offerte. La Provincia può tuttavia procedere alla verifica di congruità dell'offerta anche qualora non si ricada nelle predetta fattispecie ai sensi dell'art. 110 del Codice

Art. 12 – Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- utilizzare prodotti ad alto contenuto di materiale riciclato e introdurre tecnologie con elevati standard di efficienza energetica per ridurre le emissioni climalteranti;
- utilizzare le tecnologie per il risparmio d'acqua ed evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano

provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016); il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali. L'Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Art. 14 – Addendum al Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia

Sono a carico, oltre che della Provincia di Reggio Emilia, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione dell'Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 28 marzo 2023, allegato ai documenti di gara, di cui si riportano le clausole da osservare da parte dell'impresa:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dall'amministrazione committente presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante/amministrazione committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

In tale ipotesi a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 7

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa

di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.

Art. 15 – Protocollo d'intesa contro il lavoro nero

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:

- a) Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Emilia o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l'impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.
- b) Prima dell'inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l'appaltatore presenta l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
- c) Ogni impresa presente in cantiere ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso:
 - a) estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
 - b) registro delle presenze debitamente vidimato da INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
 - c) attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
 - d) copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
- e) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un **tesserino di riconoscimento**, rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da:
 - nome e cognome
 - fotografia
 - impresa di appartenenza
 - numero di matricola
- f) Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso l'appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall'inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.
- g) nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa dovrà

eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:

1. copia dei libri matricola;
 2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
 3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
 4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.
- h) qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
- i) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- l) L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
- m) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonché di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/>.

L'Appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Art. 16 – Badge di cantiere

La Prefettura di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, Edili Reggio Emilia Cassa - di seguito Cassa Edile - e altri enti, uffici e associazioni, hanno sottoscritto in data 2 maggio 2022, un Accordo di Collaborazione finalizzato all'attivazione sperimentale di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri e l'individuazione di altre immediatamente operative finalizzate alla trasparenza e legalità del settore edile.

Nei cantieri pubblici di importo a base d'asta superiore a euro 500.000,00 e di durata non inferiore a sei mesi verranno sperimentati il "badge digitale" e la "Piattaforma Web", finalizzati al controllo e alla gestione automatica delle presenze autorizzate in cantiere, tramite sistemi informatici, presso le imprese aggiudicatrici degli appalti. Il "badge digitale" verrà fornito a tutti i soggetti operanti a qualsiasi titolo in cantiere, secondo le indicazioni previste dal documento tecnico predisposto dalla Cassa Edile.

L'adozione del badge di cantiere è condizione per l'esecuzione del contratto.

Per il presente appalto si applica solo se ogni singolo intervento di attuazione dell'Accordo Quadro rientra nelle condizioni predette.

Art. 17 – Norme di gara

Si rimanda al Disciplinare di Gara; la gara verrà svolta su piattaforma telematica certificata.

Art. 18 – Aggiudicazione dei lavori

Una volta effettuati i controlli di legge la Stazione appaltante aggiudica l'appalto e l'aggiudicazione è immediatamente efficace. In attesa della stipula del contratto mediante atto pubblico amministrativo, la Provincia può consegnare i lavori in via d'urgenza come indicato all'art. 2.

Art. 19 – Documenti da presentare per la stipula del contratto

L'aggiudicazione dell'appalto viene comunicata all'impresa tramite posta elettronica certificata, contenente la richiesta dei documenti da presentare, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:

- a) cauzione definitiva pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice.
- b) Cauzione definitiva per ogni singolo intervento pari al 5% del valore dell'intervento stesso.

La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Si applicano gli art. 106 e 117 del Codice.

La Provincia ha il diritto di valersi delle cauzioni per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Provincia può richiedere all'appaltatore la reintegrazione delle cauzioni ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Nel testo della garanzia fideiussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

c) n. 1 polizza, ex art. 117 del Codice sottoscritta "ad hoc" per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale polizza deve essere proposta in conformità a quanto indicato al comma 12 dell'articolo stesso. Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore a euro 24.400.000 (ventiquattromilioniquattrocento/00), Partite 2 "Opere preesistenti", non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per la Sezione A, Partita 3 "Demolizione e sgombero" non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora

l'Appaltatore sia un RTI la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

L'Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

Gli importi dei danni non coperti a seguito dell'inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell'Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.

- d) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività con un massimale unico minimo di euro 5.000.000,00) Tale polizza potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- R.C.O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l'impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.

Possono essere inserite le seguenti limitazioni:

FRANCHIGIE:

1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 5.000,00;

Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

e) in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".

Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici;

f) in caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all'Impresa mandataria, in originale o copia autenticata.

La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;

g) (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto;

h) obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione** e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di RTI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 20 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ex art. 8 del Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti; ogni singolo affidamento, in attuazione dell'Accordo Quadro, verrà formalizzato tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Le spese di bollo, individuate dall'Allegato I.4 del Codice, e di registro sono a carico dell'appaltatore.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo. L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisorie.

Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 21 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e sono ad esso allegati:

a) il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi;

Fanno parte integrante del contratto d'appalto ma non sono ad esso allegati:

b) gli elaborati grafici e la relazione;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento.

e) le polizze di garanzia.

Art. 22 – Documenti estranei al rapporto negoziale

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione

dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori o delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 120 del Codice.

- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 23 – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'**articolo 125 del Codice** è prevista, per ogni singolo intervento allorchè sia stato affidato, l'anticipazione del prezzo, a richiesta dell'impresa, in favore dell'appaltatore, pari al **20% (per cento)** dell'importo contrattuale da erogare dopo la sottoscrizione del contratto e in riferimento a ciascun affidamento/ordinativo che verrà effettuato nell'arco della durata dell'Accordo Quadro, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori/servizi o forniture di ciascun affidamento accertato dal RUP; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come indicato dal comma 1 del predetto articolo.

Si applica la disciplina dell'articolo pre citato.

CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Contratti collettivi

L'impresa compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e la natura dell'appalto garantisce la stabilità occupazionale del personale impiegato e persegue misure volte a favorire l'assunzione di risorse come indicato all'art. 2.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

ART. 25 – Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l'esecutore, deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,

- come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d'urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.

Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

In caso di consegne parziali l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. da 1 a 15 del Decreto del

Ministro delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione". Il Direttore dei lavori si relaziona al RUP nelle casistiche e con le modalità specificate nel decreto citato

Art. 26 – Impianto del cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art. 27 – Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alla percentuale del 1,00 per cento, calcolata sull'importo netto dell'appalto.

Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato per ogni intervento affidato. In caso di consegna parziale il termine per l'esecuzione decorre dall'ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 29 – Subappalto e avvalimento

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice,

L'impresa deve eseguire, in misura prevalente, le lavorazioni di cui alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE la % da subappaltare, la/e categoria/e di lavori, specificando le lavorazioni da subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni che l'impresa ha indicato di voler sub appaltare, a favore di piccole e medie imprese. Per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, in sede di offerta, l'operatore economico può indicare una soglia inferiore di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese.

Possono essere oggetto di ulteriore sub appalto (c.d sub appalto a cascata) solo le lavorazioni di cui alla categoria prevalente; il sub appalto a cascata può essere ammesso solo una volta, ovvero una impresa sub appaltatrice di altra impresa sub appaltatrice non può affidare lavorazioni in sub appalto.

Al subappalto si applica la revisione prezzi come disciplinato dall'art. 34 bis del Capitolato d'Appalto; nei contatti di sub appalto o nei sub contratti deve essere indicata sia la clausola di revisione prezzi e sia le corrette modalità di determinazione e di regolazione degli importi da riconoscere alla parte che ne ha diritto.

Relativamente ai soggetti tenuti alla corresponsione degli importi da riconoscere a titolo di revisione prezzi si applica l'art. 119, comma 11 del Codice.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale o contratto analogo, purchè garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di sub appalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino la categoria prevalente; inoltre deve garantire per i propri lavoratori gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltante entro dieci dal pagamento la fattura quietanzata, che

vanno consegnate al Responsabile Unico di Progetto. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno. Per l'incasso delle penali si applica l'ultimo capoverso dell'articolo successivo.

In caso di sub appalto a cascata si applicano le disposizioni sopra riportate e quelle contenute nell'art. 119 del Codice, nonché a quelle cui si fa rinvio.

Relativamente al certificato di esecuzione lavori la stazione appaltante, in caso di sub appalto, rilascia:

all'appaltatore principale i certificati necessari alla partecipazione alle gare e qualificazione scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di opere eseguite mediante sub appalto;

ai sub appaltatori i certificati relativi alle sole lavorazioni eseguite in sub appalto, che possono essere utilizzati solo per ottenere o rinnovare l'attestato di qualificazione.

Per l'avvalimento si applica l'art. 104 del Codice. Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, si applica il comma 12 del predetto articolo.

Art. 30 – Penali e premio di accelerazione

- a) Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera dello 0,5‰ sull'importo di aggiudicazione;
- b) Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non consegni il cronoprogramma previsto dal Capitolato entro i termini ivi previsti, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera, sull'importo di aggiudicazione, dello 0,5‰ al giorno per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e dello 1,0‰ per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
- c) Nel caso che l'impresa aggiudicataria non costituisca il Centro Operativo completo delle infrastrutture minime richieste dall'art. 1 del Capitolato Speciale - Tecnico, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera, sull'importo di aggiudicazione, dello 0,5‰ al giorno per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e dello 1,0‰ per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
- d) Nel caso che, in qualsiasi ora del giorno o della notte, risulti che il centralino telefonico non risponde alle chiamate per interventi, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale sull'importo di affidamento dello 1,5‰ per ogni mancata risposta;
- e) Nel caso di tenuta irregolare del Registro per l'annotazione delle richieste di intervento pervenute al centralino (anche su piattaforma dedicata), il Responsabile del procedimento può applicare una penale dello 1,5‰

sull'importo di aggiudicazione;

- f) Nel caso di disservizio del sistema informatico di gestione dell'appalto, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale sull'importo di affidamento dello 1,5‰ per ogni ora di disservizio superiore a quelle massime di ripristino;
- g) Se a seguito di ispezione del Responsabile del Progetto o da personale da esso delegato, non è presente la dotazione minima di attrezzature previste all'art. 1 del Capitolato Speciale - Tecnico, Il Responsabile del Progetto applica una penale, sull'importo di aggiudicazione, dello 0,5‰ al giorno per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e dello 1,0‰ per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
- h) Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti relativi agli ordinativi emessi dal personale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio relativamente ai tempi di inizio di intervento per LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI (SIA PROGRAMMATI CHE URGENTI) è facoltà del Responsabile del Progetto applicare una penale giornaliera, sull'importo di affidamento, dello 0,5‰ al giorno per i primi 5 giorni naturali e consecutivi di ritardo e dello 1,0‰ per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
- i) Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti negli ordinativi emessi dal personale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia relativamente ai tempi di attivazione del PRONTO INTERVENTO è facoltà del Responsabile del Progetto applicare una penale oraria, sull'importo di affidamento, dello 0,5‰ dopo la prima ora e per le prime 4 ore consecutive di ritardo e dello 1,0‰ per ognuna delle successive ore consecutive di ritardo; Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti relativi agli ordinativi emessi dal personale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia relativamente ai tempi di inizio di intervento per la SEGNALETICA ORIZZONTALE di ripassatura è facoltà del Responsabile del Progetto applicare una penale giornaliera, sull'importo dell'ordinativo effettuato, dello 0,5‰ al giorno per i primi 5 giorni naturali e consecutivi di ritardo e dello 1,0‰ per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo.
Per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto su nuove bitumature è facoltà del Responsabile del Progetto applicare una penale giornaliera, sull'importo dell'ordinativo della segnaletica orizzontale, dello 0,5‰ al giorno per i primi 5 giorni naturali e consecutivi di ritardo e dello 1,0‰ per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
- j) Nel caso in cui, la SEGNALETICA ORIZZONTALE non venga effettuata nei tempi previsti dall'ordinativo, con decorrenza dalla data dell'ordinativo, il 95% (novantacinque) dell'estensione chilometrica (strisce longitudinali, zebraure, scritte ecc.) ordinata, è facoltà del Responsabile del Progetto applicare una penale giornaliera sull'importo dell'ordinativo, dello 0,5‰ al giorno per i primi 5 giorni naturali e consecutivi di ritardo e dello 1,0‰ per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;

-
- k) Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti, negli ordinativi emessi dal personale Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio relativamente ai tempi di FORNITURA DI VARI MATERIALI, è facoltà del Responsabile Unico del Progetto applicare una penale giornaliera, sull'importo dell'ordinativo, dello 0,5% per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
- l) Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti relativi agli ordinativi emessi dal personale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio relativamente ai tempi di inizio di intervento per lavori di SFALCIO ERBA è facoltà del Responsabile Unico del Progetto applicare una penale giornaliera, sull'importo di affidamento, dello 0,5% al giorno per i primi 5 giorni naturali e consecutivi di ritardo e dello 1,0% per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
- m) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell'ultimazione dello SFALCIO ERBA, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all' 1,5% *dell'ammontare netto dell'importo di affidamento* da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- n) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione degli affidamenti delle OPERE, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all' 1,5% *dell'ammontare netto dell'importo di affidamento* da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- o) In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste all'art. 1 del Capitolato Speciale - Tecnico, è facoltà del Responsabile del Progetto applicare una penale giornaliera di 1,5% sull'importo di affidamento e/o sull'importo dell'ordinativo.
- p) Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile Unico del Progetto o suo delegato è facoltà del Responsabile stesso applicare una penale giornaliera all' 1,5% *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo* per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono;
- q) Nel caso che l'Impresa non utilizzi in modo adeguato la segnaletica temporanea necessaria all'apertura dei cantieri stradali (prevista dal Capitolato Speciale - Tecnico, dal Piano della sicurezza, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 e con i criteri di sicurezza del Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 è facoltà del Responsabile del Progetto applicare una penale giornaliera all' 1,5% *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo* per ogni giorno naturale consecutivo effettivo di mancato utilizzo della segnaletica, accertato dalla Direzione Lavori;
- r) nel caso in cui venissero accertate eventuali deficienze nelle caratteristiche

dei materiali costituenti i conglomerati bituminosi, si procederà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale - Tecnico;

- s) Nel caso in cui vengano accertate violazioni relative al Protocollo d'intesa contro il lavoro nero di cui al presente Capitolato :
- lettera c): 1,5‰ *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo*;
 - lettera e): 1,5‰ *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo*, per ogni lavoratore sprovvisto;
 - lettera f): 1,5‰ *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo*, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.
- t) nel caso che l'impresa non effettui il servizio di controllo dei cantieri previsto dal Capitolato Speciale - Tecnico, è facoltà del Responsabile Unico del Progetto applicare una penale giornaliera all' 1,5‰ *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo* per ogni giorno naturale consecutivo di effettiva mancata sorveglianza accertata dalla Direzione Lavori.

Le predette penali si applicano anche in caso di affidamento in via d'urgenza come indicato all'art. 2.

Qualora l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo netto del contratto si procederà alla risoluzione del medesimo

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La Provincia può riconoscere all'impresa un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'importo di ogni singolo affidamento per ogni giorno di anticipo nella conclusione dell'intervento fino ad una riduzione complessiva massima del 30% della tempistica prevista, compatibilmente con la disciplina dell'art. 126 del Codice;

Art. 31 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che

eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:

- nell'ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine limitare gli impatti dovuti all'attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d'acqua attraversati;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
- dovrà essere garantito l'uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell'opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
- durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l'aerazione dell'apparato radicale;
- per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
- gli inerti necessari alla realizzazione dell'opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di

- idoneità dei materiali, i siti più prossimi all'area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico;
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
 3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
 4. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato;
 5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
 7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
 8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
 9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
 10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti

servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
19. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito

dal Responsabile del Procedimento.

20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
21. Tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
22. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
 - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
 - f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
 - g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali. Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;
 - h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.
23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

24. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell'opera.
27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.
28. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
29. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
30. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).
31. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d'acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l'esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
32. Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l'adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
33. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l'autorizzazione all'accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell'Appaltatore.
34. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all'ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
35. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all'avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
36. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell'impresa l'attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;

37. Per l'esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisorie tali da permettere lo scavo in verticale. E' fatto onere all'impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
38. A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree, che illustrino lo stato dei lavori.
39. Eventuali materiali di risulta dai lavori di movimentazione di terre e rocce da scavo che non possono trovare una idonea collocazione nell'area di cantiere in base al progetto approvato [nonché i volumi di terra e roccia espressamente indicati nel capitolato tecnico sono gestiti ai sensi dell'art. 41Bis della Legge n. 98/2013 (di conversione in legge del D.L. n. 69/2013), a cura e spese dell'appaltatore. In particolare, l'appaltatore:
- deve disporre di un sito idoneo alla collocazione di detto materiale, con un progetto regolarmente approvato dalle competenti autorità che ne preveda l'utilizzo;
 - deve eseguire un piano di accertamento analitico sui materiali stessi, al fine di verificare il rispetto dei limiti tabellari - effettuare le comunicazioni preventive e consuntive ai competenti enti, ai sensi del citato art. 41bis.
40. Nel caso le procedure di cui al precedente punto 43 non vengano rispettate o comunque non sussistano i requisiti che ne consentono l'attivazione, l'appaltatore è tenuto a gestire i materiali di risulta dei lavori ai sensi del D.L. n. 152/2006 e D.M. n. 161/2012, a sua cura e spese.

CAPO 4 – SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 32 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 121 del Codice può disporre la sospensione, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo rappresentante legale, apposito verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

- a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione è inoltrato entro cinque giorni al RUP.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei

lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.

La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Per tutto quanto non disposto si applica l'art. 121 del Codice e l'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice stesso.

Art. 33 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell'art. 120 del Codice e dell'art. 5, dell'Allegato II.14 del Codice.

In ogni caso, eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere proposte al R.U.P. a cura del Direttore dei Lavori, attraverso una relazione tecnico descrittiva che ne illustri le motivazioni, le lavorazioni e l'entità economica.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può disporre che l'Appaltatore esegua i lavori alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 34 Rinegoziazione

1. Fatta salva la revisione prezzi di cui al successivo articolo il presente contratto può essere oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023.
2. L'istruttoria di rinegoziazione viene avviata, su richiesta motivata dell'appaltatore, qualora ricorrano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e non imputabili all'appaltatore secondo quanto disposto dall'art. 9 predetto. Sono considerate circostanze straordinarie ed imprevedibili ad esempio il verificarsi di una catastrofe, di un disastro, di una pandemia o di altre circostanze del tutto straordinarie che determinino un imprevisto aumento dei costi degli specifici fattori produttivi impiegati, pari o superiore nella media al 20 % rispetto al prezzario in vigore al momento della presentazione dell'offerta.
3. La Stazione Appaltante può accogliere in tutto o in parte la richiesta di rinegoziazione, previa istruttoria del RUP che provvede alla formulazione della proposta di un nuovo accordo entro i termini prescritti dall'art. 120 comma 8 del d.lgs. 36/2023. La richiesta di rinegoziazione non giustifica di per sé la sospensione del contratto.
4. E' onere dell'appaltatore a pena di decadenza segnalare tempestivamente il verificarsi delle circostanze di cui al comma 2 con dettagliata relazione e computo. In particolare,

l'istanza di revisione deve indicare in termini percentuali, la variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione degli stessi ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli aumenti sopravvenuti. Dovrà essere data evidenza del fatto che la rinegoziazione richiesta è volta al mero ripristino dell'equilibrio contrattuale originario.

5. La rinegoziazione avrà efficacia, previa adozione del provvedimento da parte stazione appaltante e formalizzazione del relativo nuovo accordo, a decorrere dalla data di formale presentazione dell'istanza di cui al comma precedente corredata di tutta la documentazione necessaria alla valutazione e in nessun caso potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima di tale data.

La rinegoziazione può avvenire nei limiti dello stanziamento di bilancio originario.

Art. 34 bis – Revisione prezzi

Per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del Codice, fermo restando l'emanazione di un provvedimento specifico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi ai sensi del comma 4 del predetto articolo.

In attesa del provvedimento ministeriale che definisca, sentito l'ISTAT, i nuovi indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), ai sensi dell'art. 16, comma 2 dell'Allegato 2 bis al Codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 60 del Codice nel testo vigente alla data del 1 luglio, che fa riferimento agli indici di costo di costruzione, pubblicati dall'ISTAT con riferimento a: Tronco stradale con tratto in galleria. La revisione prezzi opera qualora vi sia una variazione del costo di ogni singolo intervento, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e si applica sui corrispettivi per le prestazioni ancora da eseguire nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%.

CAPO 5 – CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 35 – Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
 - a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
 - b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 36 – Contabilità dei lavori

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono specificamente indicati all'art. 12 dell'Allegato II.14.

Art. 37 – Pagamenti

Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti, oltre all'anticipazione di cui all'art. 23 del presente capitolato, avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) salvo che per affidamenti di importo minore che verranno definiti nell'ambito dello stesso affidamento. Per interventi inferiori al suddetto importo, la soglia del pagamento dello stato di avanzamento lavori verrà indicata nell'ambito degli specifici affidamenti.

Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità.

L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice.

Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori si applica l'art. 119 del Codice.

Art. 38 - Conto finale e pagamento a saldo

Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 12, comma 1, lett. e) dell'Allegato II.14.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzione definitive di cui all'articolo 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Art. 39 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 41 – Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.

Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del punto 3 dell'Allegato XV del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09.

L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone

i contenuti a lavori ultimati.

Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106/2009 , con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore. L'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 45 – Personale dell'appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro indicato in sede di gara per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempoe nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto il CCNL indicato in sede di gara che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto.

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Dopo l'ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all'Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all'opera oggetto dell'appalto.

Art. 46 – Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applica l'art. 11 del Codice.

Art. 47 – Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o

organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

CAPO 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.

Art. 48 – Ultimazione dei lavori

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nei **programmi di ciascuno affidamento** che verrà effettuato **nell'arco della durata dell'accordo quadro**.

Al termine di ciascun affidamento, l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di **ultimazione di ciascun affidamento le opere s'intendono consegnate e i servizi e le forniture accettate**, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera/servizio si intende **consegnata/accettato** alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Art. 49 – Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in

caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 50 – Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 51 – Collaudo e regolare esecuzione

Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui all'art. 116 ed alla sezione III dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 52 – Ulteriori provvedimenti amministrativi

Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.

La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

Art. 53 – Svincolo della cauzione

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è disciplinata dall'art. 125 del Codice, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L'importo della garanzia sull'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

La cauzione o fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 117, comma 9 del Codice. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Capo 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 54 - Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 55 - Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 56 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 57 - Forma e contenuto delle riserve

In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore

dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma precedente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Art. 58 - Controversie

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica il Libro V, Parte I, Titolo II del Codice.

Art. 59 - Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso del contratto si applicano gli artt. 122 e 123 del Codice e gli artt. 10 e 11 dell'Allegato II.14.

In caso di risoluzione o recesso, e negli altri casi previsti dall'art. 124 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara tenuto conto che il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 60 - Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice e negli Allegati ad esso.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 867 del 23/09/2025.

Reggio Emilia, lì 23/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO